

## Esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale

In relazione alle richieste pervenute dal 16/12/2025 al 19/12/2025 attraverso l'applicazione ANAC per la regolarità fiscale appalti, presente nel portale CIRCE, riferita al soggetto:

<b>IDENTIFICAZIONE DEL SOGGETTO D'IMPOSTA</b>	Codice fiscale <b>03222970406</b>	Numero di partita IVA <b>03222970406</b>		
Denominazione o ragione sociale <b>MYO SPA</b>				
Domicilio fiscale				
Via e numero civico <b>VIA SANTARCANGIOLESE 6 TORRIANA</b>		C.A.P. <b>47824</b>	Comune <b>POGGIO TORRIANA</b>	Prov. <b>RN</b>

si rilascia per gli usi consentiti dalla legge l'esito informativo relativo alla condizione di regolarità fiscale elaborato:

In data 17/12/2025, in relazione alle **Violazioni gravi definitivamente accertate** ai sensi dell'articolo 94 comma 6 del d.lgs. 36/2023, della deliberazione ANAC n.157/2016 e successivi aggiornamenti e della deliberazione ANAC n. 464/2022, come richiamata dal punto 12.1 della delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023:

**esito positivo – esito regolare;**

In data 16/12/2025, in relazione alle **Violazioni non definitivamente accertate** ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 e degli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d.lgs. n. 36/2023:

**esito positivo – esito regolare**, non risultando violazioni del valore complessivo d'importo superiore ad € 35.000,00.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente ai sensi e per gli effetti degli articoli 94, comma 6 e 95, comma 2 del decreto legislativo n. 36/2023.

## Informazioni

In relazione alle violazioni gravi definitivamente accertate la presente verifica è effettuata sulla base dei criteri descritti nelle relazioni di accompagnamento alle deliberazioni ANAC indicate.

Ai fini della verifica, pertanto, rilevano:

- gli importi affidati in riscossione coattiva, a decorrere dall'acquisizione da parte dell'Agente della riscossione dell'esito positivo della avvenuta notifica della cartella, ovvero, nel caso di debito conseguente ad accertamenti esecutivi (articolo 29 del decreto legge n. 78 del 2010), a decorrere dalla data di affidamento del relativo carico all'Agente della riscossione, che interviene necessariamente ad avvenuta notifica dell'accertamento esecutivo e decorsi i termini ultimi per il pagamento ovvero l'impugnazione;
- esclusivamente i debiti iscritti a ruolo o affidati all'Agente della riscossione dall'Agenzia delle Entrate indicati nell'elenco di codici tributo allegato alle suddette delibere e non rilevano i debiti per imposte e tasse gestite da altri Enti impositori (ad es. enti locali);
- esclusivamente i debiti per imposte e tasse (esclusi conseguentemente interessi, sanzioni ed oneri diversi).

Non rilevano, invece:

- i debiti relativi a carichi perseguiti a titolo provvisorio;
- i debiti oggetto di provvedimenti di annullamento o di sospensione;
- i debiti oggetto di rateazione, sino a decadenza dal beneficio rateale secondo le specifiche disposizioni in ciascun caso applicabili. Si ottiene un esito positivo della verifica di regolarità fiscale, ai soli fini delle disposizioni in materia appalti, se il debito complessivo relativo a violazioni definitivamente accertate risultante dalle precedenti elaborazioni risulta pari od inferiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603. Se il debito complessivo risultante dalle precedenti elaborazioni risulta superiore a tale importo, l'esito della verifica è negativo.

In relazione alle violazioni non definitivamente accertate, la presente verifica è effettuata sulla base dei criteri descritti negli articoli 2, 3 e 4 dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023, ai soli fini di quanto stabilito dall'articolo 95, comma 2, del medesimo d. lgs. n. 36 del 2023.

Ai fini della verifica, pertanto, rilevano esclusivamente debiti per imposte e tasse (esclusi conseguentemente interessi, sanzioni ed oneri diversi) gestite dall'Agenzia delle entrate, contenuti:

- in atti impositivi notificati, conseguenti ad attività di controllo svolta dagli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- in atti impositivi notificati, conseguenti ad attività di liquidazione svolta dagli uffici dell'Agenzia delle entrate;
- in cartelle di pagamento notificate, concernenti pretese tributarie oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione, ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Rilevano, inoltre:

- esclusivamente i debiti per i quali sono decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento è stata tempestivamente impugnata (in assenza di impugnazione il debito diviene definitivo);

Non rilevano, invece, ai fini della presente verifica, i debiti per i quali:

- non sono ancora decorsi i termini per il pagamento;
- sono presenti pagamenti, anche in forma rateale, che risultano regolari;
- sono stati adottati provvedimenti di sospensione giudiziale o amministrativa;
- è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata.

Ai fini della presente verifica, l'Agenzia fornisce, per le valutazioni di competenza della stazione appaltante l'elenco delle violazioni aventi i requisiti sopra indicati solo laddove l'importo complessivo delle stesse supera il valore di euro 35.000,00. Resta in ogni caso in carico alla stazione appaltante la verifica delle soglie di gravità di cui all'articolo 3, dell'allegato II.10 del d. lgs. n. 36 del 2023.

L'esito si riferisce alla situazione dell'operatore economico alla data di elaborazione della richiesta originaria; pertanto, non possono essere tenuti in considerazione eventuali "eventi" successivi a tale data.

Bologna, 09/01/2025

La Capo Area(\*)  
Simona Morandini

(\*) firma su delega della Direttrice Regionale, Danila D'Eramo (prot.1613/RCI del 13 ottobre 2025 e ss.mm.ii.)

Responsabile del procedimento:	Pratica trattata da:
Dolores Agozzino	Rebecca Princi <a href="mailto:rebecca.princi@agenziaentrate.it">rebecca.princi@agenziaentrate.it</a>

*L'originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*